

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
REGIONE MARCHE
SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE
E
L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DELLE MARCHE (ARPAM)
PER
L'INTEGRAZIONE DI ALCUNI PROCEDIMENTI IN
MATERIA AMBIENTALE

Presso la Regione Marche sita in Ancona, Via Tiziano, 44 tra la Regione Marche, Servizio Territorio e Ambiente, rappresentata dal Dirigente Arch. Antonio Minetti e l'Agenda Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) rappresentata dal suo Direttore Generale dott. Roberto Oreficini Rosi

Premesso

- che la legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 concernente "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione" all'articolo 1 dispone che l'organizzazione amministrativa della Giunta regionale deve assicurare la funzionalità dell'azione amministrativa e la flessibilità delle forme organizzative nel perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza e di economicità;
- che la stessa legge intende perseguire la migliore utilizzazione delle risorse umane, favorendo la collegialità operativa, la partecipazione e la responsabilizzazione del personale, operando con il metodo della programmazione;
- che la legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 sull'"Istituzione dell'Agenda regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)" all'articolo 2 attribuisce alla Giunta regionale, tra gli altri, i seguenti compiti: promuovere la collaborazione dei soggetti che operano nella prevenzione e nei controlli ambientali, assicurare il coordinamento e l'integrazione dei diversi livelli istituzionali operanti nell'ambito della prevenzione collettiva e della protezione e del controllo ambientali;
- che la stessa legge, all'articolo 5, detta puntualmente le funzioni affidate all'ARPAM quale Agenzia di supporto tecnico scientifico della Regione e degli enti locali in campo ambientale, prevedendo altresì la definizione di accordi o convenzioni con enti operanti nei settori ambientali per l'adempimento delle proprie funzioni;
- che la legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 sulle "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" ha disposto la soppressione dei controlli regionali sugli atti delle agenzie prevedendo al suo posto un'attività di vigilanza volta ad accertare che gli enti perseguano i propri scopi istituzionali nel rispetto del principio di legalità e che informino la propria azione a parametri di efficienza, efficacia ed economicità;
- che la Regione e l'ARPAM, nel rispetto delle rispettive competenze, condividono la necessità di procedere verso una rinnovata modalità organizzativa ed operativa che possa favorire, in modo coordinato e mediante azioni sinergiche, una più ampia integrazione delle attività e delle funzioni svolte da entrambi gli Enti in materia ambientale;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente protocollo intende perseguire una migliore integrazione procedimentale in materia ambientale, tale da assicurare un assetto organizzativo maggiormente efficiente e omogeneo, disciplinando alcune modalità operative comuni tra l'Agenda regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) e la Regione Marche, Servizio Territorio e Ambiente.

Art. 2

(Responsabilità e competenze)

1. Il presente protocollo d'intesa regola la collaborazione delle parti al fine di migliorare l'efficacia complessiva delle attività amministrative legate alle politiche ambientali regionali, fermo restando il mutuo riconoscimento dei ruoli e dei compiti assegnati ad ogni partecipante al presente protocollo dalle leggi comunitarie, statali e regionali.

2. L'ambito di competenza attiene le seguenti materie e matrici ambientali:

1. acqua
2. aria
3. industrie a rischio d'incidente rilevante
4. rifiuti
5. bonifiche ambientali
6. radiazioni e rumori
7. sistema informativo regionale ambientale

Art. 3

(Impegni)

1. Nello spirito di collaborazione tra le parti e al fine di individuare modalità concrete che traducano in azioni puntuali la realizzazione dei principi di efficace e efficiente coordinamento dei relativi compiti e funzioni, le parti si impegnano ad intraprendere nell'organizzazione interna ogni misura atta a realizzare le finalità del presente accordo, anche mediante l'utilizzo in comune di mezzi e servizi.

Art. 4

(Ottimizzazione delle risorse umane)

1. La migliore organizzazione delle risorse umane, in un'ottica di collegialità operativa, impegna le parti a individuare forme di collaborazione programmata tra le risorse umane, in riferimento a specifiche materie o tematiche ambientali, con modalità e compiti da specificare negli addenda di cui all'articolo 5.

Art. 5

(Addenda operativi)

1. Le parti concordano d'individuare, alla luce di una ricognizione ulteriore da svolgere presso le strutture organizzative interne, le singole attività oggetto di collaborazione e sinergia.

2. Tale individuazione formerà oggetto di appositi “addenda” al presente protocollo, che si perfezioneranno mediante accordi presi in sede di tavoli tecnici di concertazione istituiti dai soggetti firmatari per ciascuna materia o matrice, con le modalità e le scadenze dagli stessi previste, sulla base delle specifiche esigenze che di volta in volta si prospetteranno. Tali accordi saranno oggetto di apposita delibera di Giunta regionale e di determina del Direttore generale dell’ARPAM.

3. In sede di prima applicazione, le parti si impegnano a nominare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, i rappresentanti dei tavoli tecnici di concertazione in materia di acqua, aria e industrie a rischio di incidente rilevante; per le restanti materie o matrici le parti concordano di rinviare la nomina dei rappresentanti a successive decisioni.

Art. 6

(Resoconto)

1. Lo svolgimento complessivo delle attività, individuate e disciplinate dai singoli addenda, sarà oggetto di un resoconto redatto congiuntamente dal Servizio Territorio e Ambiente e dalla Direzione Generale dell’ARPAM nel corso dell’anno di riferimento o, entro i primi mesi dell’anno successivo, laddove sia necessario in ragione dell’articolazione temporale delle attività.

Art. 7

(Accesso al protocollo)

1. Il presente protocollo d’intesa potrà essere esteso ad altri soggetti pubblici interessati a forme d’integrazione e collaborazione operativa, che condividano le stesse finalità.

2. Il coinvolgimento di altri soggetti, così come ogni altra modifica del presente protocollo, avverrà previo consenso delle parti firmatarie.

Art. 8

(Scadenza)

1. Il presente protocollo ha la validità di due anni dalla data della sua sottoscrizione e può essere rinnovato mediante espressa e concorde dichiarazione delle parti firmatarie.

**Regione Marche
Giunta regionale**

Dirigente del Servizio Territorio e Ambiente
Arch. Antonio Minetti

**Agenzia regionale per la protezione ambientale
delle Marche**

Direttore Generale
Dott. Roberto Oreficini Rosi